



# Città di Rionero in Vulture

Provincia di Potenza

Medaglia d'Argento al Merito Civile - Città per la Pace

Via Raffaele Ciasca, 8 – 85028 Rionero in Vulture  
P.I. 00778990762 - C.F. 85000990763  
Tel. 0972 729111 / Fax 0972 729221 n. verde 800604444  
www.comune.rioneroinvulture.pz.it  
[protocollo@comune.rioneroinvulture.pz.it](mailto:protocollo@comune.rioneroinvulture.pz.it)

ORIGINALE

SINDACO

ORDINANZA

Reg. N. Gen.	44 del 01/08/2023	Reg. N. Servizio 10 del 01/08/2023
OGGETTO	CAMPAGNA DI PREVENZIONE DEGLI INCENDI BOSCHIVI E DISPOSIZIONI IN MATERIA DI BRUCIATURA DELLE STOPPIE ANNO 2023.	

## Il Sindaco

**VISTA** la Legge 21 novembre 2000, n. 353 "Legge quadro in materia di incendi boschivi";

**VISTA** la Legge Regionale 22 febbraio 2005, n. 13 "Norme per la prevenzione dei boschi dagli incendi" ed in particolare l'art.9, recante norme in materia di bruciatura delle stoppie;

**VISTE** le disposizioni della Giunta Regionale in materia di grave pericolosità di incendi boschivi;

**VISTO** il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni;

**VISTO** il Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 91;

**VISTO** il D.P.G.R. n.118 del 14.06.2023 "Dichiarazione del periodo di grave pericolosità di incendi boschivi anno 2023";

**TENUTO** conto delle esigenze degli agricoltori e delle caratteristiche ed altitudini variabili del territorio, stabilire un unico termine per l'inizio della bruciatura delle stoppie;

**VISTO** il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

## DISPONE

la **bruciatura delle stoppie** e di altri residui vegetali, nei campi e colture cerealicole, **può essere effettuata a partire dal 1° agosto 2023**, in tutto il territorio comunale.

## AVVERTE

Il processo di bruciatura, dalla accensione e fino allo spegnimento di ogni forma di combustione, deve essere seguito costantemente dal proprietario o conduttore del fondo, coadiuvato da personale idoneo.

La bruciatura delle stoppie e di altri residui vegetali deve essere effettuata esclusivamente di **mattina**, con accensione **non prima delle ore 4:00** e totale spegnimento **entro le ore 10:00**, nonché in condizioni atmosferiche normali ed in giornate prive di vento.

Il proprietario o conduttore dei terreni interessati dalle operazioni di bruciatura delle stoppie ha l'obbligo di inviare apposita comunicazione al Presidio Carabinieri Forestali competente territorialmente, almeno 5 giorni prima dell'inizio della bruciatura, indicando la persona responsabile delle operazioni e l'esatta ubicazione del fondo. Nel caso in cui ciò non avvenga, l'interessato è obbligato a darne tempestiva comunicazione ai Carabinieri Forestali competenti ed in caso di nuova data, l'interessato è tenuto ad inoltrare una ulteriore comunicazione.

Il proprietario o conduttore del fondo nel quale sono presenti stoppie, deve, entro e non oltre 10 giorni dalla conclusione della fase di raccolta, praticare lungo il perimetro del fondo una apposita "precese", consistente nella lavorazione di una fascia di terreno larga dai sette ai dieci metri, che non presenti residui o stoppie affioranti. Detta "precese" può essere ridotta a metri cinque nel caso l'estensione della superficie interessata sia inferiore ad un ettaro, ovvero indipendentemente dall'estensione del fondo, e limitatamente alla linea di confine, nel caso di superfici contigue ad altre condotte da soggetti diversi anch'essi obbligati alla realizzazione della "precese". La larghezza della "precese" deve essere compresa fra dodici e quindici metri, qualunque sia l'estensione del fondo, lungo i confini che distano meno di cento metri da superfici boscate, rimboschite, cespugliate, a macchia mediterranea, a coltura arborea da legno, nonché da terreni incolti o adiacenti a strade o ferrovie e da centri e nuclei abitati.

L'accensione non deve essere effettuata con inneschi o materiali inquinanti (pneumatici, plastica, ecc).

#### **INFORMA**

che nel suddetto periodo nei boschi e nelle zone immediatamente adiacenti sono vietate tutte le azioni determinanti anche solo potenzialmente l'innesco di incendio, nel pieno rispetto di quanto previsto dagli artt. 7, 8, 9 e 10 della Legge Regionale 22.02.2005, n. 13.

#### **RICORDA**

che a carico dei trasgressori verranno applicate le sanzioni di cui all'art. 12 della Legge Regionale 22 febbraio 2005, n. 13 oltre la disciplina penale prevista dalla Legge 21 novembre 2000, n. 353.

Detti importi vengono raddoppiati nel periodo dichiarato di grave pericolosità di incendi.

#### **ESORTA**

chiunque a collaborare per la conservazione del ns. patrimonio boschivo e naturale ed a segnalare qualsiasi principio d'incendio ai seguenti numeri telefonici:

**Tel. 1515** - Vigili del Fuoco;

**Tel. 0971 668400** Contact Center Protezione Civile Regione Basilicata;

**Tel. 0971 410766** Gruppo Carabinieri Forestale Potenza.

#### **INVITA**

gli agricoltori a desistere dalla bruciatura delle stoppie e di altri residui vegetali (che creano notevoli danni alla fauna oltre che rischio per il ns. patrimonio naturale) e provvedere allo smaltimento mediante triturazione ed infossamento dei residui che costituiscono anche elementi di concimazione.

*dalla Residenza Comunale, 1 agosto 2023*

**Il Sindaco**

Mario DI NITTO